

Legge regionale 04 settembre 1991 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 concernente << Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana >>.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Art. 1

(1)(2)

1. In via di interpretazione autentica, all' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, per << misura percentuale >> deve intendersi quella non superiore alla massima prevista dalle leggi per l' esecuzione delle opere.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.